

RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE DISPOSTA DALL'ART. 6 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE DALL'ART. 1, COMMA 1, L. 30 LUGLIO 2010, N.122. RICOGNIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2009 E ATTO DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO 2019.

Tenuto conto che l'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" del D.L. n° 78/2010 convertito dalla Legge n° 122/2010 prevede per le pubbliche amministrazioni, tra l'altro, dei limiti alla spesa corrente a decorrere dall'esercizio 2011 ed in particolare al comma:

7) *"...la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009".*

8) *"...non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità...";*

9) *"...non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";*

12) *"... non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione ... di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. ...Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.*

13 *"... per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...";*

14 *"....non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture... La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica";*

Dato atto che:

- sull'argomento si sono pronunciate più sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti con pareri a volte differenti (delibera n 1076/2010 della sezione regionale di controllo della corte conti della Lombardia e delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna 24/03/2013);
- la definizione delle diverse tipologie di spesa e la loro puntuale identificazione non sempre risulta di immediata comprensione;
- alcune delle spese su menzionate sono strettamente connesse all'attività istituzionale dell'ente e la stessa attività non può prescindere dal sostenimento di parte delle spese indicate;
- la mancata definizione delle spese e degli indirizzi necessari per determinare i limiti di spesa rischiano di rallentare o sospendere le attività dell'ente con grave nocimento alle funzioni dell'ente locale;

Ritenuto opportuno procedere:

- con la definizione puntuale delle diverse tipologie di spesa;
- con la ricognizione delle spese sostenute per ciascuna tipologia di spesa nel corso dell'esercizio 2009 e la conseguente determinazione del limite per l'anno 2019;

LA GIUNTA COMUNALE stabilisce le seguenti linee guida di indirizzo per l' identificazione delle spese oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 sopra richiamato:

Incarichi studio, ricerca, consulenza

Art. 6, comma 7 D.L. 78/2010

*“... , a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, **sostenuta dalle pubbliche amministrazioni**, ... **nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario**, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale....”.*

Si reputa che la riduzione si estenda a incarichi di ricerca e studio (non solo alla letterale “consulenza”)

La delibera n. 5 del 15/2/2005 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti stabilisce che:

- per **studio** si intende un incarico conferito rispettando i parametri di cui al DPR 338/94, che all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione. Si precisa che **requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale** nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

- Per **ricerca**, invece, si presuppone, comunque, la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;

- Gli incarichi di **consulenza** si caratterizzano come richieste di pareri (in forma scritta) ad esperti.

La delibera n. 6 del 15/5/2005 della Corte dei conti Toscana stabilisce tra l'altro, che tra gli incarichi soggetti a queste limitazioni **non sono compresi** quelli conferiti ai sensi dell'art. 2222 del c.c. (**contratto d'opera**), cioè quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio (quali ad esempio: affidamento di un incarico per aggiornamento dell'inventario, per la predisporre il piano dei pubblici esercizi, incarico per la redazione del piano di zona, un frazionamento, la dichiarazione IVA ecc.).

Sono inoltre esclusi i patrocini legali ed incarichi tecnici legati a perizie tecniche di parte.

L'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza deve rispettare i seguenti requisiti (da esplicitare nella determina):

- 1) deve essere previsto nell'elenco degli incarichi da approvare annualmente da parte del Consiglio Comunale ed essere contenuto nei limiti di spesa in esso previsti.

- 2) la rispondenza dell'incarico ai bisogni specifici dell'amministrazione concedente;

- 3) il previo accertamento della carenza interna della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;

- 4) la specifica indicazione dei contenuti e dell'oggetto dell'incarico;

- 5) l'indicazione della durata dell'incarico;

- 6) la proporzionalità fra compenso corrisposto e vantaggi conseguiti.

Gli incarichi di importo superiore ai 5.000,00 € devono essere trasmessi alla Corte dei Conti.

Art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010

*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche ..., non possono effettuare spese per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.*

*Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di **convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari**, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet*

istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma **non si applicano** ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, **nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.**

Spese sostenute (direttamente o indirettamente) per l'organizzazione di **convegni e mostre:**

Riunioni di studio e dibattito

Pubblicità

Materiali

Relatori

Accoglienza

Sorveglianza

Presentazione di opere d'arte a scopo celebrativo o didattico

Considerato che il dettato normativo in caso di “..organizzazione di **convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili.**” obbliga le “Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché ..egli enti e delle strutture da esse vigilati” alla richiesta di una “preventiva autorizzazione del Ministro competente” indica una distinzione tra le spese per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza** per le quali esiste un obbligo assoluto di riduzione della spesa e viceversa le spese per l'organizzazione di **convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili** per le quali l'organizzazione è subordinata ad una autorizzazione da parte dell'autorità di indirizzo e di controllo; La circolare MEF n° 40 del 23/12/2010 esclude esplicitamente le feste nazionali previste da disposizioni di legge (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre) e a quelle istituzionali delle forze armate e dalle forze di polizia.

Stante ciò non rientrano nel novero delle spese soggette al taglio quelle finalizzate alla organizzazione di giornate e feste celebrative (istituzionali), nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili purché debitamente autorizzate dall'organo esecutivo.

Spese di pubblicità e relazioni pubbliche

Elementi per la esclusione delle spese soggette al taglio:

- Pubblicazioni obbligatorie per legge (bandi, bilanci ecc)
- Funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistente (cfr. parere n1076/2010 corte conti Lombardia);
- Funzionali alla conoscenza delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (periodico di informazione comunale), (cfr. delibera n 1076/2010 corte conti Lombardia);
- Funzionali, propedeutiche e necessaria alla realizzazione della iniziativa ed alla efficacia della stessa (manifesti riguardanti attività culturali, promozione di iniziative a sostegno delle imprese);
- Connesse ad attività istituzionali, tipiche e consolidate e ripetitive (festa della donna, commemorazioni civili, feste religiose/patronali, consiglio dei ragazzi);
- Interamente finanziate da contribuzioni specifiche;

Spese incluse nella riduzione di cui al DL 78/2010:

- Spese di pubblicità il cui contenuto è generale e non connesso ad un servizio o attività specifica o che la loro incidenza sulla iniziativa stessa ne rappresenti un elemento essenziale e non funzionale;

- Spese episodiche, al di fuori di programmi che rientrino nelle competenze dell'ente locale;
- Spese finalizzate alla promozione del territorio per iniziative non connesse ad attività istituzionali dell'ente con riferimento ad un ambito territoriale superiore rispetto al quello locale (campagne di promozione di associazioni o iniziative nazionali o internazionali);
- spese per gemellaggi;

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Considera la difficoltà nell'identificare con puntualità le spese di rappresentanza, soggette alla riduzione di cui al DL 78/10 si rinvia a definizione di un apposito regolamento e comunque per spese di rappresentanza si intendono le spese da sostenersi per lo svolgimento di attività istituzionali (quali cerimonie, ricevimenti, colazioni di lavoro, riunioni di commissioni o organismi collegiali, partecipazione o organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie) nelle quali occorra garantire l'immagine ed il prestigio del comune o comunque le spese che si concretizzano in atti e manifestazioni che possano suscitare, nella vita di relazione del Comune, l'attenzione e l'interesse su di esso (targhe, coppe trofei, omaggi floreali, piccoli omaggi, pubblicazioni, ecc).

Rientrano tra le spese di rappresentanti le spese per ospitalità implicanti oneri finanziari effettuate per consuetudine o per motivi di reciprocità in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'amministrazione e organi e soggetti estranei anch'essi dotati di rappresentatività finalizzate al compimento dei fini istituzionali dell'ente.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del DL78/10 le spese di rappresentanza correlate ad incontri istituzionali connessi alla attività di organismi internazionali o comunitari. (Cfr delibera corte Emilia Romagna 24/03/2013)

Possono essere effettuate compensazioni fra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 purchè si rispettino i complessivi limiti e previa approvazione della Giunta Comunale (var. PEG)

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

Art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Sono soggetti alla riduzione imposta dal DL 78/2010 i contratti di sponsorizzazione.

Sono viceversa ammesse le erogazioni di contributi e patrocini per iniziative di carattere sociale, sportivo, ecc, così come previsto nei regolamenti (corte conti Emilia Romagna del 18/2013);

SPESE DI FORMAZIONE

Art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche ... per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Deve ritenersi che la disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività.

In accordo con quanto indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica, nella Circolare n. 10/2010, *“per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning. Sono pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano.”*

Rispetto ai vincoli contrattuali assunti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 78, spetterà a ciascuna amministrazione valutare, caso per caso, in base agli strumenti giuridici azionabili nel caso concreto rispetto alle obbligazioni assunte, la possibilità di dare seguito o meno alle previste attività formative, avendo riguardo, da un lato alla compatibilità delle relative spese rispetto ai vincoli finanziari, dall'altro all'essenzialità delle stesse attività rispetto alle esigenze dell'ente, anche in raffronto a diverse eventuali iniziative. Sono altresì ammesse le spese che finanziano attività formative di riqualificazione del personale, al fine di evitare il ricorso a professionisti esterni e quindi funzionali al rispetto della riduzione per l'affidamento di incarichi.

AUTOVETTURE

Art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche ... non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

La riduzione si riferisce a tutte le spese di gestione (bolli, assicurazioni, carburanti, manutenzioni e personale eventualmente impiegato) è riferito a tutte le vetture con la sola esclusione dei mezzi della PM e dei mezzi tecnici (scavatore, spazzatrice, camion, furgoni, ecc) ed i mezzi diversi dalle autovetture.

Come indicato dalla circolare n. 40 del 23/12/2010 del M.E.F.